

IL DANNO TANATOLOGICO NELL'AMBITO DEI SINISTRI STRADALI Il balletto ermeneutico della Suprema Corte tra il 2008 ed 2015

In ipotesi di morte istantanea, a seguito di un incidente stradale, agli eredi non deve essere liquidato il danno biologico: questo il dictum delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 15350, depositata il 22 luglio 2015, chiamate a dirimere il conflitto ermeneutico insorto a seguito del deposito della sentenza n. 1361 del 2014, allorquando la III Sezione civile evidenziava che un decesso privo di conseguenze risarcitorie si poneva in collisione col vigente sistema risarcitorio. Nel luglio 2015 la Cassazione torna sui suoi passi, demolendo l'orientamento del 2014, ove l'insorgere del credito risarcitorio era stato ancorato al momento della lesione, ponendo nel nulla la distinzione tra i due beni giuridici interessati, ovvero "salute" e "vita". Per i giudici ermellini, in conformità a quanto già espresso nelle note sentenze di San Martino del 2008, si tratterebbe di una duplicazione formale di tutela a fini meramente risarcitori: "una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio", mentre in ipotesi di decesso che si sia verificato "immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio sia acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo".

Nell'ordinamento giuridico italiano, il sistema risarcitorio del danno, inteso nella tradizionale duplice veste di danno patrimoniale e non patrimoniale, rappresenta un settore disciplinare ben delineato, dotato di una propria autonomia concettuale. La gestione della trattazione del sinistro, a fini liquidatori, da parte dell'operatore del diritto, rappresenta una materia sempre più autonoma nel panorama forense, imprescindibile per l'esercizio della professione, da parte dello specialista in diritto civile. Il sistema risarcitorio, come emerge dai numerosi interventi operati dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché dalla Consulta, e concentrati negli ultimi due lustri, sta attraversando una fase di "balletto" ermeneutico, intervallato da modeste pause di relativa certezza giuridica. Il riferimento più evidente è stato offerto dalle quattro sentenze emanate "in serie" dalla Cassazione nel novembre 2008, note come pronunce di "San Martino" e che, in un primo momento, sembrarono chiarire la prospettiva risarcitoria nell'ambito di alcune voci di danno, salvo in seguito essere nuovamente smentite da altre pronunce discordanti.

L'ultima vicenda che coinvolge il tema risarcitorio, vede come protagoniste, ancora una volta, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, investite della questione

relativa alla legittimità del risarcimento del danno biologico richiesto a titolo ereditario dai congiunti di una vittima, in una fattispecie in cui la stessa risultava immediatamente deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale. Il rinvio è stato operato dalla Terza Sezione civile, attraverso l'ordinanza n. 5056 del 2014, in seguito alla richiesta risarcitoria respinta dalla Corte territoriale di Torino, motivata dal principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite della Cassazione nella storica sentenza n. 26972 del 2008, ed in conformità del quale non risulta risarcibile, a titolo ereditario, il danno biologico quando la morte sia sopraggiunta nell'immediatezza del fatto illecito. Si rileva, tuttavia, che nel 2014, con la sentenza n. 1361, la Terza Sezione ha ritenuto risarcibile, *iure hereditario*, il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un sinistro (orientamento sconfessato dalle Sezioni Unite civili, con sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, *infra*). La medesima Cassazione, in quell'occasione, aveva osservato che l'esposto orientamento si pone in consapevole contrasto con la propria, e precedente, giurisprudenza, che in plurime occasioni ha avuto modo di pronunciarsi, in materia, in senso opposto. Secondo tale particolare teoria, la perdita della vita non può lasciarsi priva di tutela civilistica, in quanto il diritto ad esistere è altro e diverso rispetto al diritto alla salute, cosicché la sua risarcibilità costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza. Tale decisione ha inteso superare il criterio dell'individuazione di un adeguato periodo di lucidità e coscienza nella vittima del sinistro, ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile *iure successionis*. Ci sono voluti molti mesi per dirimere il contrasto di giurisprudenza, individuando le ragioni di diritto che reggono il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, ed in particolare il tema del diritto della risarcibilità, a titolo *iure hereditario*, del danno tanatologico. Più in particolare solo la sentenza n. 15350, depositata in data 22 luglio 2015, ricomponi il puzzle della responsabilità civile da incidente stradale, riportando l'ordine delle voci indietro di un paio di anni.

Occorre tuttavia operare una necessaria premessa, e definire quella peculiare voce di danno denominata "tanatologico", o "danno da perdita della vita", che fa riferimento all'estrema conseguenza di un fatto illecito, che quindi provoca la morte di una persona. La morte, temporalmente rispetto all'illecito, si pone quale effetto immediato o comunque rigorosamente successivo. Quello tanatologico rientra nella categoria dei danni non patrimoniali, disciplinati all'art. 2059 c.c. In proposito, la succitata sentenza della Suprema Corte, sez. III civile, n. 1361 del 23 gennaio 2014, formulava un'importante distinzione tra il bene della vita e quello della salute, in seguito sconfessata dalla sentenza a Sezioni Unite del 22 luglio 2015, e che la Cassazione stessa, nel gennaio 2014, ha definito ontologicamente differenti e, di conseguenza, postulanti criteri diversi anche in sede di liquidazione. Dal testo della

pronuncia in commento si evince che il danno da perdita della vita non può essere liquidato attraverso l'utilizzo delle note tabelle milanesi che, invece, si occupano della lesione della salute, bene giuridico differente da quello identificato nell'esistenza di un individuo. Il bene supremo "vita", perciò, deve essere valutato dal giudice in modo equitativo, utilizzando i criteri dell'equità, della congruità e della proporzionalità rispetto al fatto illecito che ha cagionato il danno. Costituisce quindi danno "non patrimoniale" il pregiudizio rappresentato dalla perdita della vita, da intendersi come bene supremo dell'uomo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, garantito in via primaria dall'ordinamento, anche nel settore relativo alla tutela civilistica. Al contrario, allorquando il decesso della vittima non sia immediato, bensì si configura a seguito di un lasso di tempo valutato come "apprezzabile", e decorrente dal momento in cui il danneggiato abbia subito la lesione della propria integrità psico-fisica, assume un autonomo rilievo, traducendosi nella perdita della salute che l'individuo, ancora in vita, è certamente in grado di risentire. In tal caso sorge quindi un credito risarcitorio in capo alla vittima dell'illecito e, di conseguenza, a dir dell'orientamento ermeneutico del 2014, la sua trasmissibilità agli eredi, correlato alla sussistenza di un certo intervallo temporale tra l'evento dannoso e la morte. Tali pregiudizi racchiudono i profili del danno non patrimoniale alla persona, quindi biologico, morale ed esistenziale, e vengono più analiticamente definiti "danno biologico terminale" e "danno catastrofico". La III Sezione civile, nell'affermare l'innovativo principio della risarcibilità, in via autonoma, del danno tanatologico che, maturato in capo alla vittima nell'istante della morte, entra patrimonialmente nell'asse ereditario, ha stravolto l'intero sistema risarcitorio del danno alla persona e, anzitutto, la sintesi empirica elaborata dal Tribunale di Milano. Si rileva, inoltre, che la sentenza n. 1361/2014, oltre a delineare una nuova prospettiva giurisprudenziale, ha altresì tentato di dare chiarezza alle questioni più rilevanti in tema di risarcibilità del danno tanatologico, catalogandole: a) il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, rappresenta un danno un danno non patrimoniale; b) il danno da perdita della vita va distinto dal danno alla salute, dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale: va valutato in modo oggettivo come perdita del principale bene dell'individuo, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, e dovendo essere risarcito anche in ipotesi di morte immediata o istantanea, senza che rilevino la continuità in vita all'esito dell'evento illecito da cui deriva la morte, e neppure l'intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima medesima in ragione della consapevole

percezione del sopraggiungere della propria morte; c) la vittima acquista il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita nel momento esatto in cui subisce la lesione mortale, pertanto anteriormente all'esito; d) il risarcimento del danno da perdita della vita riveste funzione compensativa, e il relativo diritto risulta trasferibile agli eredi; e) il danno da perdita della vita è rimesso alla valutazione equitativa del giudice; f) il danno da perdita della vita non è contemplato dalle Tabelle di Milano: alla prudente discrezionalità del giudice di merito viene rimessa l'individuazione dei criteri di valutazione, i quali consentano di pervenire alla liquidazione di un equo ristoro, in conformità al dictum espresso dalla Cassazione. Dopo qualche mese dall'emanazione della pronuncia in commento, la III Sezione civile, attraverso l'ordinanza n. 5056/2014, è stata ulteriormente investita di una fattispecie in tema di risarcimento, richiesto dagli eredi di una vittima deceduta, subitaneamente, in un sinistro occorso tra due veicoli. Siffatta richiesta era stata respinta dalla Corte territoriale di Torino, sulla base del principio di diritto, in plurime occasioni affermato dalla Cassazione, in conformità del quale non risulta risarcibile, a titolo ereditario, il danno biologico, ove la morte sia sopraggiunta nell'immediatezza, come conseguenza del fatto illecito. Tale principio ricalcava il *dictum* espresso dalle Sezioni unite nella storica sentenza n. 26972/2008. La Terza sezione civile, attraverso la citata ordinanza 4 marzo 2014, n. 5056, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite della questione così formulata: il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale è, o meno, risarcibile *iure hereditario*? Le Sezioni unite, attraverso la sentenza n. 15350 depositata il 22 luglio 2015, hanno affrontato e deciso la questione, ragionando sul quesito, come sopra formulato. Il danno tanatologico, per le Sezioni Unite del luglio 2015, non è quindi risarcibile, ritenendo che, in ipotesi di morte immediata, o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato il diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis*. Nel dettaglio, i congiunti di un uomo, deceduto in occasione di un sinistro stradale, si erano visti, in sede d'appello, negare il risarcimento del danno biologico, richiesto *iure hereditatis*, per la morte del proprio familiare, subitanea rispetto allo scontro con altro veicolo. Ricorrono quindi per Cassazione, articolando sette motivi, tutti ritenuti infondati. Va rilevato che la sentenza in commento non affronta il tema concernente il risarcimento dei danni conseguenti alla morte verificata dopo un apprezzabile lasso di tempo rispetto alle lesioni subite dalla vittima: l'orientamento della Suprema Corte risulta

infatti concorde nel ritenere che il diritto al risarcimento dei danni, che si verificano nel periodo intercorrente tra il momento in cui sopravvengono le lesioni e quello del decesso derivante dalle lesioni medesime, viene acquisito nel patrimonio del danneggiato e, pertanto, risulta suscettibile di trasmissione *iure hereditatis*. In tale particolare fattispecie emerge unicamente una distinzione in merito alla qualificazione, a fini liquidatori, del danno da risarcire, il quale viene nominato "danno biologico terminale" o "danno catastrofico" e, quest'ultimo, in talune decisioni viene ricompreso nel danno morale soggettivo. Al di là delle discrepanze terminologiche, in sede liquidatoria non si registrano differenziazioni notevoli, poiché, anche quando si utilizzano le tabelle del danno biologico psichico, le pronunce appaiono concordi nel ritenere la necessità di procedere alla *"massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alla peculiarità del caso concreto"*, arrivando ad esiti poco distanti da quelli che si raggiungono utilizzando il criterio cd. "equitativo puro". Quando, al contrario, la morte sia immediata, ovvero segua in modo istantaneo alle lesioni personali, per le Sezioni Unite del luglio 2015 non può essere invocato il diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis*. L'orientamento affonda le proprie radici nella sentenza, delle stesse Sezioni Unite, del 22 dicembre 1925, n. 3475, in seguito convalidato dalla Consulta nel 1994, con sentenza n. 372 e, ancora, dalle Sezioni Unite nel 2008, in occasione dell'emanazione della sentenza n. 26972. La decisione n. 1361 del 2014, che ha generato il contrasto a cui le Sezioni Unite sono state chiamate a dar luce, per le stesse *"non contiene argomentazioni decisive per superare l'orientamento tradizionale"* che, osservano, si pone in linea con quello degli altri stati europei, ad eccezione di quello manifestato dalla giurisprudenza portoghese. Quando la morte sia cagionata da un fatto illecito, il danno è raffigurato dal bene giuridico supremo della vita. Una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, deve essere relazionata a un soggetto legittimato a far valere un credito risarcitorio: in ipotesi di morte repentina rispetto alle lesioni personali, manca un soggetto al quale collegare la perdita medesima e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito relativo. Meritevoli di nota risultano, inoltre, le argomentazioni fornite dalle Sezioni Unite in relazione ai motivi sesto e settimo, articolati dai ricorrenti. Il sesto ha per oggetto la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2, 29 e 30 Cost., nonché degli artt. 2043 c.c. e 112 c.p.c., in quanto il giudice d'appello non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di risarcimento del danno esistenziale, asserendo che tale danno era stato già reintegrato in primo grado, attraverso la liquidazione equitativa,

complessiva, del danno morale. Col settimo lamentano l'omessa motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale. Orbene, le Sezioni Unite ritengono infondati anche tali motivi, rimandando alle argomentazioni contenute nelle già richiamate sentenze dell'11 novembre 2008: entro la generale categoria del danno non patrimoniale non risultano configurabili autonome sottocategorie, in quanto *"se in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatto-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c."*. Le Sezioni Unite ribadiscono che la liquidazione di una ulteriore voce di danno porterebbe ad una duplicazione risarcitoria. In merito al danno esistenziale, evidenziano, infine, che nell'ipotesi ove venisse interpretato quale pregiudizio non lesivo dei diritti inviolabili, tale categoria sarebbe illegittima: siffatto pregiudizio non risulta risarcibile, tenuto conto del divieto espresso all'art. 2059 c.c.